

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2295

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOFFARDI INES, MACCHIAVELLI, BEMPORAD, CATTANEL, DAGNINO, REVELLI, SISTO, LOBIANCO, SPADOLA, CASTELLUCCI, SEMERARO, LONGONI, DI GIANNANTONIO, PITZALIS, ARMANI, PINTUS, FRACASSI, PATRINI, MIOTTI CARLI AMALIA, MICHELI FILIPPO, BIANCHI GERARDO, de MEO, TAMBRONI, NUCCI, AMADEO, MIROGLIO, CRISTOFORI, PALMITESSA, MENGOZZI, CATTANEO PETRINI GIANNINA, CARRA, AMODIO, CAROLI, ALLEGRI, ISGRO', PAVONE, PISICCHIO, GREGGI, GIRARDIN, COCCO MARIA, FODERARO, RAUSA, BARBERI, GIRAUDI, MATTARELLI, RACCHETTI, MEUCCI, LAFORGIA, GRASSI BERTAZZI, CALVI

Presentata il 4 febbraio 1970

Adeguamento per l'anno 1970 di taluni nuovi stanziamenti e stanziamenti aggiuntivi di cui alla legge 31 ottobre 1966, n. 942, concernente il finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con legge 4 marzo 1958, n. 261, si provvede all'emanazione di norme concernenti il riordinamento dei patronati scolastici. Tuttavia, tale legge, all'articolo 8, per quanto concernente il conseguimento dei fini dei patronati stessi, si uniformò, in nulla innovando, a quanto all'uopo già previsto dall'articolo 9 del precedente decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, circa i mezzi di finanziamento che continuarono, pertanto, ad essere costituiti da:

- a) le quote dei soci;
- b) il contributo delle Amministrazioni comunali;
- c) il contributo del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'interno;

d) gli utili derivanti dalla vendita delle pagelle scolastiche, nonché con quelli dell'economato;

e) doni, legati, elargizioni di Enti e benefattori;

f) il provento di speciali iniziative promosse dai patronati stessi;

g) le rendite patrimoniali.

Già a tale epoca, tuttavia, vennero a manifestarsi talune perplessità circa la possibilità che concretamente i patronati scolastici potessero perseguire i compiti istituzionali con i mezzi agli stessi dalla legge assegnati.

Ciò è tanto vero che nella seduta del 29 novembre 1957, la Commissione legislativa approvò un ordine del giorno degli onorevoli Segni e Leone con cui si espresse il voto che

i contributi dei Ministeri della pubblica istruzione e dell'interno fossero al più presto elevati nella misura di lire 100 per abitante, sulla base della popolazione risultante dall'ultimo censimento.

Più recentemente, con legge 24 luglio 1962, n. 1073, concernente i provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965, venne prevista l'elevazione del contributo del Ministero della pubblica istruzione a lire 5.000 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-1963.

Da ultimo, la legge 31 ottobre 1966, n. 942, concernente il finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970, ha previsto, all'articolo 11, taluni stanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli di cui al precitato articolo 33 della legge 24 luglio 1962, onde per il 1970, complessivamente, il contributo del Ministero della pubblica istruzione per la assistenza agli alunni bisognosi frequentanti la scuola dell'obbligo è stato determinato in lire 6.600 milioni.

La ripartizione degli stanziamenti viene disposta dal Ministero della pubblica istruzione fra le singole province, in base alla popolazione nell'età dell'obbligo scolastico ed in base alla valutazione delle condizioni economico-sociali delle province medesime.

Purtuttavia, nonostante tali stanziamenti ed ancorché la citata legge n. 942 del 31 ottobre 1966 avesse previsto che gli stanziamenti stessi, come gli altri dalla stessa legge portati, potessero essere aumentati di anno in anno con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, si appalesano del tutto insufficienti, al fine i patronati scolastici possano concretamente provvedere all'assistenza degli alunni bisognosi frequentanti la scuola dell'obbligo.

Giova, infatti, a tale proposito, rilevare che la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, concernente l'istituzione e l'ordinamento della scuola media statale, ha stabilito, come ben noto, l'obbligatorietà dell'istruzione nella scuola media.

L'articolo 9 della precitata legge ha autorizzato i patronati scolastici a concedere contributi, a distribuire gratuitamente libri di testo, materiale didattico, refezioni ed altre forniture necessarie ad organizzare servizi di

trasporto gratuito degli alunni appartenenti a famiglie di disagiate condizioni.

I patronati stessi si sono, pertanto, trovati di fronte a nuovi e maggiori oneri, per il cui adempimento, come già rilevato, sono del tutto insufficienti i contributi su cui gli stessi possono fare affidamento.

Per tali motivi, appare indispensabile che, mediante ulteriori stanziamenti a bilancio, venga convenientemente aumentato il contributo del Ministero della pubblica istruzione a favore dei patronati scolastici.

Inoltre, in conformità alla facoltà agli stessi patronati attribuita per l'anno 1970 dall'articolo 2 della legge 4 marzo 1958, n. 261, gli stessi possono istituire e gestire doposcuola elementari, che tanta importanza assumono anche ai fini di una completa integrazione del ciclo di studi elementari.

A tale proposito, la già citata legge 31 ottobre 1966, n. 942, prevedeva l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione di una somma annua, per il 1970 pari a lire 3.000 milioni, per contributi speciali a pro dei patronati scolastici.

Anche tale somma, tuttavia, si è appalesata del tutto insufficiente al fine del raggiungimento degli scopi prefissati.

È indubbio, d'altro canto, che la gestione dei doposcuola adempia ad una preminente funzione sociale e, come tale, debba necessariamente essere estesa e potenziata. Pertanto, anche lo stanziamento specifico previsto dalla citata legge n. 942, occorre sia ulteriormente potenziato per l'anno 1970.

Analoga considerazione deve farsi, altresì, per quanto concerne gli stanziamenti previsti dall'articolo 14, per il trasporto degli alunni della scuola d'obbligo e degli Istituti professionali, in quanto, del pari, la somma stanziata per l'esercizio 1970 non ha potuto garantire, nella totalità dei casi, il trasporto gratuito degli alunni della scuola dell'obbligo. Anche tale servizio di trasporto, infatti, può essere affidato ai patronati scolastici ed a relativi consorzi provinciali, oltre che ad enti locali territoriali e ad amministrazioni pubbliche.

Per i motivi, pertanto, sovra accennati, sottoponiamo, per l'approvazione, l'acclusa proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il contributo del Ministero della pubblica istruzione a favore dei patronati scolastici, di cui all'articolo 9 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, ai fini dell'attuazione del doposcuola a favore degli alunni della scuola elementare statale è aumentato, per il detto anno, di lire 10.000 milioni.

La ripartizione degli stanziamenti tra le singole province è disposta annualmente dal Ministero della pubblica istruzione in base al numero degli alunni frequentanti le scuole elementari statali ed alla valutazione delle condizioni economico-sociali delle province medesime.

ART. 2.

Il contributo del Ministero della pubblica istruzione a favore dei patronati scolastici di cui all'articolo 33 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per l'assistenza agli alunni bisognosi frequentanti la scuola dell'obbligo, previsto nella precitata legge in lire 5.000 milioni, ed aumentato dall'articolo 11 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, limitatamente all'anno 1970 di lire 1.600 milioni, è ulteriormente aumentato, per il detto anno, di ulteriori lire 6.400 milioni.

La ripartizione degli stanziamenti è disposta dal Ministero della pubblica istruzione, fra le singole province, in base alla popolazione nell'età dell'obbligo scolastico ed in base alla valutazione delle condizioni economico-sociali delle province medesime.

ART. 3.

Per l'anno 1970 è altresì aumentato di lire 5.000 milioni lo stanziamento previsto dall'articolo 14 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, per il trasporto gratuito degli alunni della scuola dell'obbligo, provenienti da località, frazioni o comuni vicini ad una sede di scuola statale o di scuola autorizzata a rilasciare titolo di studio riconosciuto dallo Stato, qualora non esista, nel luogo di provenienza, la corrispondente scuola statale e sussistano obiettive difficoltà di accesso. non-

ché per il trasporto gratuito degli alunni degli Istituti professionali statali.

Rimane fermo quanto stabilito dal precitato articolo 14 circa le modalità del servizio di trasporto di cui trattasi.

ART. 4.

All'onere di lire 10.400 milioni, derivante dall'approvazione della presente legge per l'anno finanziario 1970, si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.